



COMUNE DI
SAN FELICE DEL BENACO
PROVINCIA DI BRESCIA

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| CODICE ENTE 10421 | CODICE MATERIA |
| DELIBERAZIONE N. 10 | |

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione Seduta PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **dieci** del mese di **marzo** alle ore **20.30**, nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

| | Pres. Ass | |
|----------------------|-----------|----|
| ROSA PAOLO | Si | No |
| ROBUSTI SIMONA | Si | No |
| BACCOLO LORENZA | Si | No |
| ROSINA GIOVANNI | Si | No |
| BALZARETTI ROBERTO | Si | No |
| MAGAGNINI PIERANGELO | Si | No |
| MANOVALI MARZIA | No | Si |
| D'AIETTI FLAVIO | Si | No |
| TRENTI RODOLFO | Si | No |
| BOCCHIO SIMONE | Si | No |
| ZUIN SIMONE | Si | No |
| BALDO BRUNO | Si | No |
| TARMANINI SANDRA | Si | No |
| Totale | 12 | 1 |

Partecipa il Segretario comunale Sig.ra **PETRINA DOTT. ANTONIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. **ROSINA GIOVANNI** Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2016.

Sono presenti in aula dodici Consiglieri comunali

Illustra l'argomento posto all'ordine del giorno l'Assessore al Bilancio, Lorenza Baccolo, presentando il piano economico finanziario evidenziando i costi fissi e i costi variabili e le percentuali di copertura del costo a carico delle utenze domestiche e non domestiche. Viene evidenziato che l'incremento per le utenze non domestiche pari al 2,85% è dovuto ad una diversa distribuzione delle superficie; il 5% circa per le utenze domestiche è attribuibile alla riduzione pari al 12% del numero massimo dei componenti per le seconde case.

Interviene il Consigliere Simone Bocchio (Lista Civica "Idee in Comune") ribadendo che il rifiuto è una risorsa con la differenziata, in specie col servizio porta a porta. Oggi il calcolo della tariffe con la superficie è un'incongruenza, mentre il rifiuto ha un valore, per cui l'Amministrazione deve valutarlo come tale e quindi deve riconoscere un incentivo, dal momento che i cittadini sono i veri protagonisti del percorso.

L'Assessore Baccolo fa presente che il prelievo al cittadino è un tributo e non un'entrata patrimoniale, per cui l'importo non è puntuale.

Il Consigliere Signor Simone Zuin (Lista Civica "Idee in Comune") ribadisce che al gestore si poteva chiedere di più, analogamente ad altri comuni virtuosi.

Esaurita la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 639 della legge di stabilità 2014, L. n. 147 del 27/12/2013 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RICHIAMATO il Regolamento comunale dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplina anche l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 8 aprile 2014, e successive modifiche, comprese quelle approvate nella seduta odierna;

DATO ATTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità, in particolare nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 682 a 691;

RICHIAMATO il comma 683 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che la Tassa sui rifiuti (TARI) dovrà consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga";

PRESO ATTO che la tassa deve essere applicata a tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di San Felice del Benaco, comprese le aree scoperte operative, pertinenziali delle utenze non domestiche;

RIMARCATO che soggetto passivo è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

ATTESO che le modalità per l'elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. n. 158/1999;

PRESO ATTO che i costi per la determinazione della copertura sono evidenziati nel piano finanziario redatto dal gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, società Garda Uno SpA, integrato con i costi sostenuti direttamente dall'Ente, e che il Piano Finanziario degli interventi relativi al

servizio di gestione dei rifiuti urbani 2016 è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. n. 158/99;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99, così come meglio specificati nel Regolamento comunale per l'applicazione del tributo e di seguito illustrati:

il Regolamento comunale prevede che la ripartizione fra le due macro utenze, domestiche e non domestiche, avvenga sulla base di criteri razionali, assicurando un'agevolazione per le utenze domestiche, partendo da due parametri principali:

a) la compartecipazione al gettito delle due categorie per l'anno precedente, quantificata in base ai dati derivanti dal ruolo ordinario 2015 nel 50,52% a carico delle utenze domestiche e nel 49,48% a carico delle utenze non domestiche;

b) la quota percentuale di rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, allegata al D.P.R. n. 158/1999 per le superfici utilizzate per la definizione della tariffa annuale sul totale dei rifiuti previsti nel Piano finanziario per l'anno 2016 quantificata nel 47,63% e nel 52,37% a carico delle utenze domestiche;

c) dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 658 della legge n. 147/2013 deve essere assicurata una riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, regolamentata dall'art. 7, comma 1, D.P.R. 158/1999, quantificata in punti 3% corrispondente al 50% dell'incremento di raccolta differenziata prevista per l'anno 2016 rispetto al limite minimo previsto dalla normativa del 65%, e preso atto che tale agevolazione deve essere riconosciuta sulla quota variabile della tassa e che le percentuali di riparto dei costi variabili risultanti sono rispettivamente del 49,37% a carico delle utenze domestiche e 50,63% a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO congruo applicare la percentuale tecnica di cui alla lettera b) del comma precedente per il riparto della parte dei costi fissi e la percentuale rettificata con la riduzione per il riparto dei costi variabili di cui alla lettera c), dando atto che la percentuale complessiva di costo a carico delle due macro-categorie rispetto al totale di costi calcolato rapportando la quota di costi complessiva rispetto al totale dei costi risulta pari al 50,98% a carico delle utenze domestiche e 49,02% a carico delle utenze non domestiche, sostanzialmente in linea con il dato storico di contribuzione di cui alla lettera a) del comma precedente;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa dei coefficienti, individuati in diversa misura a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud) e ritenuto di fare riferimento ai coefficienti previsti per i comuni con meno di 5000 abitanti, per la zona geografica Nord;

RITENUTO di ripartire i costi del servizio fra le diverse utenze e categorie, sulla base dei coefficienti medi all'interno dei range fissati dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, come previsto nel Regolamento del tributo, ad eccezione delle seguenti situazioni:

- a) Per le utenze domestiche dove viene svolta anche attività di Bed & Breakfast, si prevede una sottocategoria di tariffa determinata applicando il Kb massimo di cui alla tabella 2, anziché quello medio;
- b) Per le categorie di utenze non domestiche n. 16 [Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie] e n. 17 [Bar, caffè, pasticcerie] si determina di utilizzare i coefficienti Kc e Kd minimi previsti dalle tabelle del D.P.R. n. 158/1999, confermando quanto applicato per gli anni precedenti;

EVIDENZIATO che la tariffa è articolata e calcolata secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R., così come analiticamente indicato negli allegati da 3 a 5 della presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificata in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka di cui alla tabella 1b del DPR 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile da attribuire ad ogni singola utenza domestica è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb, individuato nel valore medio all'interno dei range stabiliti nella tabella 2 allegata al D.P.R. 158/1999, con le sottocategorie per ogni livello tariffario in relazione alle attività di Bed & Breakfast;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, individuato nel valore medio, con le specificazioni già esaminate all'interno del range stabilito dalla tabella 3b allegata al D.P.R. n. 158/1999, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati i coefficienti Kd medi, con le specificazioni già esaminate di cui alla tabella 4b del D.P.R. n. 158/1999, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che ai sensi degli articoli 40, 42 e 43 del Regolamento IUC, così come modificati in data odierna, ogni anno deve essere quantificato l'importo da destinare alle agevolazioni da riconoscere alle

utenze domestiche e non domestiche, finanziabili nell'ambito del Piano finanziario con i proventi della tassa;

CONSIDERATO che all'articolo 40 del Regolamento, lo storico incentivo riservato alle utenze domestiche per il conferimento dei rifiuti valorizzati presso l'isola ecologica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 è stato tolto e sostituito dalla possibilità per il Consiglio comunale di prevedere agevolazioni in relazione all'attività di compostaggio dei "rifiuti umidi" svolta presso le civili abitazioni ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di igiene Urbana, e ritenuto opportuno incentivare questa attività riconoscendo un'agevolazione attraverso l'abbattimento del 10% della parte variabile della tassa alle utenze che utilizzano una "compostiera" per il riciclo in loco di tutta la frazione umida dei rifiuti domestici, secondo le modalità e con i requisiti di seguito specificati ;

1) per avere diritto alla riduzione, l'utente dovrà sottoscrivere un disciplinare di adesione volontaria contenente la dichiarazione di attivazione del compostaggio domestico, comprendente l'autorizzazione all'accesso degli incaricati comunali per le verifiche sulla corretta pratica del compostaggio. Per ogni compostiera utilizzata compete l'agevolazione per una sola unità abitativa;

2) la dichiarazione si considera rinnovata automaticamente di anno in anno, fino alla data di denuncia di cessazione dell'attività di compostaggio. Per il primo anno di utilizzo, la detrazione spetta per l'intero anno se la comunicazione viene presentata entro il primo semestre, diversamente spetterà a partire dall'anno successivo. La dichiarazione di attivazione dovrà essere corredata dalla documentazione fotografica della "compostiera" da cui si possa rilevare l'effettiva installazione "in loco";

3) La pratica del compostaggio domestico è comunque possibile solo all'utenza dotata di area a verde in piena disponibilità, fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari. È ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica.

4) Il comune disporrà annualmente accessi e verifiche per il controllo sull'effettivo uso della compostiera in misura pari al 5% delle adesioni con selezione a sorteggio. Qualora dai controlli emerga il mancato utilizzo della compostiera la riduzione verrà revocata a decorrere al 1° gennaio dell'anno di accertamento.

CONSIDERATO che nel Piano finanziario per l'esercizio 2016, è stato stanziato un importo complessivo di € 20.000,00 per le agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche:

- 1) per l'attività di compostaggio in base alle dichiarazioni presentate dalle utenze domestiche (art. 40);
- 2) per le attività di riciclo dei rifiuti di cui all'art. 42 del Regolamento IUC, in base alle richieste presentate entro il 28 febbraio 2017 per le utenze non domestiche ,
- 3) la somma residua verrà interamente utilizzata per finanziare le riduzioni alle utenze non domestiche di cui all'art. 43 del Regolamento, per il conferimento di rifiuti valorizzati all'isola ecologica da parte di utenze non domestiche;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 41 del Regolamento IUC il Consiglio comunale può riconoscere ulteriori agevolazioni ed esenzioni dalla TARI nel limite del 7% del costo complessivo del servizio da iscriverne come autonome autorizzazioni di spesa, finanziate con entrate diverse dalla tassa sui rifiuti;

CONSIDERATA la difficile congiuntura economica e la particolare difficoltà di "sopravvivenza" delle attività commerciali e di somministrazione al pubblico, soprattutto nei "centri storici" di San Felice, Portese e Cisano, e il rischio di chiusura di tutte le attività e il conseguente "svuotamento" dei centri abitati;

RITENUTO opportuno confermare anche per l'anno 2016, un'agevolazione pari al 50% della TARI per le seguenti attività:

categoria 10 □ Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria

categoria 11 □ Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

categoria 12 □ Attività artigianali tipo botteghe limitatamente alle attività di estetiste, parrucchieri e piadinerie

categoria 16 □ Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

categoria 17 - Bar, caffè, pasticcerie

categoria 18 □ Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi

categoria 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste

categoria 20 □ Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

con sede nei centri storici di San Felice, Portese e Cisano, delimitati come da cartina allegata, prendendo a riferimento le zone definite come di antica formazione nel PGT (allegato 6) e includendo, per omogeneità fra attività simili e molto vicine fra loro, anche le attività sul fronte opposto alle vie Dietro Castello, Via Martiri della Patria Via Bertazzi e le attività a ridosso della zona storica di Viale Italia e Via Benaco;

RITENUTO di confermare l'agevolazione per lo stesso importo di € 16.000,00 stanziato nel Bilancio di previsione 2015 e che verrà riproposto nel Bilancio di Previsione 2016 in fase di predisposizione;

RAMMENTATO che resta applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l'allegato n. 2 alla presente deliberazione che riporta le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI), che si intende applicare per il 2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO opportuno posticipare la scadenza della prima rata dal 16 aprile al 16 maggio in considerazione degli adempimenti connessi all'attivazione della raccolta domiciliare;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 che dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO il D.M. del 1° marzo 2016 in corso di pubblicazione, che ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI per l'anno 2016, che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2016;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa **COMPORTE** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 in ordine alla regolarità contabile della stessa, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n. otto contrari n. quattro (Consiglieri Simone Boschio, Simone Zuin, Bruno Baldo e Sandra Tarmanini), espressi in forma palese per alzata di mano da dodici consiglieri votanti su dodici consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1. Di approvare il Piano economico finanziario e relazione tecnica degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, società Garda Uno SpA, integrato con i costi sostenuti direttamente dall'Ente (allegato 1), dando atto che lo stesso verrà recepito nel Bilancio di Previsione per l'anno 2016 in fase di predisposizione;
2. di approvare l'allegata tabella 2 delle tariffe del tasso sui rifiuti (TARI) da applicare nell'anno 2016, determinate come evidenziato negli allegati da 3 a 5, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di riconoscere ai sensi dell'art. 40 del Regolamento IUC, a decorrere dal 1° gennaio 2016, una riduzione pari al 10% della parte variabile della tassa per utenze domestiche che aderiranno all'attività di compostaggio con le modalità e criteri disciplinati nelle premesse della presente deliberazione, che si intendono di seguito interamente riprodotti;
4. di stanziare un importo complessivo di € 20.000,00 per le agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche, prioritariamente destinato a finanziare le agevolazioni alle utenze domestiche per l'attività di compostaggio di cui al punto 3, e per le attività di riciclo dei rifiuti di cui all'art. 42 del Regolamento, in base alle richieste presentate entro il 28 febbraio 2017, dando atto che la somma residua verrà interamente utilizzata per finanziare le riduzioni alle utenze non domestiche di cui all'art. 43 del Regolamento, per il conferimento di rifiuti valorizzati all'isola ecologica da parte delle utenze non domestiche, dando atto che lo stesso trova copertura nel Piano finanziario che verrà recepito nel Bilancio di Previsione per l'anno 2016 in fase di predisposizione;
5. di riconoscere alle attività individuate in premessa un'agevolazione pari al 50% della tassa sui rifiuti (escluso il tributo provinciale) a titolo di contributo che verrà erogato a scomputo dell'importo della tassa dovuta per l'anno 2016, dando atto che la spesa presunta di € 16.000,00 trova copertura nel Bilancio pluriennale 2015-2017 anno 2016 e verrà confermata nel Bilancio di previsione 2016 in fase di predisposizione;
6. di posticipare, per le ragioni indicate in premessa, la scadenza della prima rata TARI per il solo anno 2016 dal 16 aprile al 16 maggio;
7. di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;

8. di incaricare il Responsabile del servizio per l'adozione degli atti di impegno derivanti dal presente provvedimento;
9. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;
10. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa.

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

riscontrata l'urgenza di dar corso agli adempimenti necessari, con separata votazione che da il seguente esito:

Con voti favorevoli n. otto contrari n. quattro (Consiglieri Simone Boschio, Simone Zuin, Bruno Baldo e Sandra Tarmanini), espressi in forma palese per alzata di mano da dodici consiglieri votanti su dodici consiglieri presenti;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

PAGINA BIANCA ANNULLATA

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to ROSINA GIOVANNI

Il Sindaco
F.to DOTT. ROSA PAOLO

Il Segretario comunale
F.to PETRINA DOTT. ANTONIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno _____ all'Albo pretorio on line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Lì,

Il Segretario Comunale
PETRINA DOTT. ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Lì,

Il Segretario Comunale
PETRINA DOTT. ANTONIO

copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì,

Il Segretario Comunale
PETRINA DOTT. ANTONIO
